



## Sommario\*

- 7. La costruzione del rapporto tra il debito che deve essere ristrutturato e i flussi annui al servizio del debito, modalità di calcolo**
- 8. Lettura del risultato in funzione del grado di difficoltà del percorso**
- 9. Esame dei casi in cui non sussistono concrete possibilità di risanamento e la conseguente relazione dell'esperto**

\* La numerazione nel sommario parte da 7 perché in sequenza con l'ordine degli argomenti oggetto della odierna sessione di studio e formazione avente ad oggetto: la sostenibilità del debito ed il test pratico per la verifica della ragionevole percorribilità del risanamento

## La costruzione del rapporto tra il debito che deve essere ristrutturato e i flussi annui al servizio del debito, modalità di calcolo.

Si tratta della individuazione, in concreto, dei dati da inserire nel **test** previsto dall'**art. 3, comma 2**, DL 118/2021 come convertito in **Legge n. 147 del 21 ottobre 2021**.

Come previsto dal comma 1 dello stesso art. 3 è stata istituita una «*piattaforma telematica nazionale*», sul sito web di Unioncamere, dalla quale poter accedere e scaricare il **test** in parola (come vedremo si tratta di foglio di *excel* tanto banale nelle formule ivi utilizzate, quanto complesso per ciò che riguarda la **razionale** individuazione dei dati da inserire nello stesso).

Questo l'indirizzo web per accedervi:

**<https://composizionenegoziata.camcom.it/ocriWeb/#/home>**.

La «piattaforma» peraltro è destinata ad essere ampliata nei suoi contenuti per effetto dell'ulteriore DL 152/ 2021 come convertito il Legge n. 233/2021 entrata in vigore l'1.1.2022 (si rinvia al riguardo al successivo intervento previsto per questo corso abilitante, a cura del dott. Massimo Matera).



**(segue) La costruzione del rapporto tra il debito che deve essere ristrutturato e i flussi annui al servizio del debito, modalità di calcolo.**

Prima di entrare nel merito della costruzione del rapporto tra debito che deve essere ristrutturato (di seguito definito «Aggregato A») e i flussi annui al servizio del debito (di seguito definito «Aggregato B», va sottolineato quanto riportato sulla stessa «piattaforma» nella sezione di accesso al *test* in argomento:

*«Consente all'imprenditore di verificare la ragionevole perseguibilità del risanamento.*

*È un semplice strumento che aiuta a misurare il grado di difficoltà dell'impresa ed eventualmente procedere con maggiore consapevolezza all'invio dell'istanza di nomina dell'Esperto.»*

Ciò farebbe pensare che il **test** appare progettato per l'imprenditore in difficoltà, **per la fase anteriore alla presentazione dell'istanza di accesso alla procedura e quindi alla stessa nomina dell'esperto**. Cosa che però va interpretata con ragionevolezza e che comunque non può certo implicare «un disinteresse» e/o un «disimpegno» dell'esperto rispetto al *test* stesso.

(segue) La costruzione del rapporto tra il debito che deve essere ristrutturato e i flussi annui al servizio del debito, modalità di calcolo.

Prima Tabella del Test Aggerato «A»

TEST PRATICO PER LA VERIFICA DELLA RAGIONEVOLE PERSEGUIBILITA' DEL RISANAMENTO		
L'entità del debito che deve essere ristrutturato		
debito scaduto	1,00 €	+
<i>(di cui relativo ad iscrizioni a ruolo)</i>	1,00 €	
debito riscadenziato o oggetto di moratorie	1,00 €	+
linee di credito bancarie utilizzate delle quali non ci si attende il rinnovo	1,00 €	+
rate di mutui e finanziamenti in scadenza nei successivi 2 anni <i>(per le cooperative si tiene conto della probabile richiesta di rimborso del prestito sociale secondo le evidenze storiche non precedenti a tre anni)</i>	1,00 €	+
investimenti relativi alle iniziative industriali che si intendono adottare	1,00 €	+
ammontare delle risorse ritraibili dalla dismissione di cespiti (immobili, partecipazioni, impianti e macchinario) o rami di azienda compatibili con il fabbisogno industriale	1,00 €	-
nuovi conferimenti e finanziamenti, anche postergati, previsti	1,00 €	-
stima dell'eventuale margine operativo netto negativo nel primo anno, comprensivo dei componenti non ricorrenti	-1,00 €	-
<b>TOTALE A</b>	<b>4,00 €</b>	



**(segue) La costruzione del rapporto tra il debito che deve essere ristrutturato e i flussi annui al servizio del debito, modalità di calcolo.**

Seconda Tabella del Test, Aggerato «B», e riepilogo di evidenza esito

I flussi annui al servizio del debito		
stima del Margine Operativo Lordo prospettico normalizzato annuo, prima delle componenti non ricorrenti, a regime	1,00 €	
investimenti di mantenimento annui a regime	1,00 €	-
imposte sul reddito annue che dovranno essere assolte	1,00 €	-
<b>TOTALE B</b>	<b>-1,00 €</b>	
<b>Grado di difficoltà del risanamento (1)</b>	<b>0,00</b>	<b>Grado di difficoltà non calcolabile</b>





**(segue) La costruzione del rapporto tra il debito che deve essere ristrutturato e i flussi annui al servizio del debito, modalità di calcolo.**

A) L'entità del debito che deve essere ristrutturato

### **Debito scaduto, con il «di cui» relativo alle iscrizioni a ruolo**

Si tratta dell'ammontare dei debiti esigibili (quindi appunto già giunti a scadenza) che siano diversi da quelli indicati nelle altre specifiche categorie della tabella del *test*; con separata indicazione di quelli per i quali vi siano state già iscrizioni a ruolo.

Ma proprio tutti ?

Dalla testuale formulazione della tabella del *test* in *excel* la risposta sembrerebbe affermativa; **ma se così fosse, il *test* potrebbe restituire falsati, perché non terrebbe conto dell'attivo circolante e quindi addirittura anche della liquidità.**

**ATTENZIONE, quindi nell'approccio al test ! Una soluzione potrebbe essere inserire solo quella quota di debito che da una analisi più approfondita risulta eccedere l'attivo circolante.**

Nel quantificare il debito, naturalmente, occorre accertarsi che i dati siano aggiornati e siano comprensivi di interessi e sanzioni.





**(segue) La costruzione del rapporto tra il debito che deve essere ristrutturato e i flussi annui al servizio del debito, modalità di calcolo.**

(segue) A) L'entità del debito che deve essere ristrutturato

### **Debito riscadenzato o oggetto di moratorie**

Si tratta di debiti che, seppure fossero non scaduti al momento dell'effettuazione del test, sono stati oggetto di riscadenzamento, ovvero la scadenza di pagamento è stata prorogata o sospesa.

Sono quindi debiti di cui l'imprenditore ha cognizione, e che sono temporaneamente non esigibili, ma di prevedibile esigibilità a breve.

Tra essi appunto quelli oggetto di moratorie di legge (anche ad esempio quelle relative alle disposizioni emergenziali Covid-19, tra cui le sospensioni della riscossione), o anche di riscadenzamenti volontari (esempio fornitori vari, locatori ecc. che hanno concesso brevi dilazioni per aiutare il debitore a venir fuori da temporanee situazioni di illiquidità).



**(segue) La costruzione del rapporto tra il debito che deve essere ristrutturato e i flussi annui al servizio del debito, modalità di calcolo.**

(segue) A) L'entità del debito che deve essere ristrutturato

### **Linee bancarie di credito utilizzate di cui non ci si attende il rinnovo**

Non è infrequente che condizioni di illiquidità, segnalazioni in CCIAA per protesti, ritorno di insoluti, ecc., possano mettere a rischio la stabilità nel tempo delle linee di credito accordate fino «a revoca».

E' quindi opportuno, considerare nel *test* anche il saldo di quei rapporti bancari di cui può essere richiesto il rapido rientro.

**(segue) La costruzione del rapporto tra il debito che deve essere ristrutturato e i flussi annui al servizio del debito, modalità di calcolo.**

(segue) A) L'entità del debito che deve essere ristrutturato

### **Rate di mutui e finanziamenti in scadenza nei successivi 2 anni**

Trattasi delle rate di mutuo o di altri finanziamenti a medio lungo che vanno in scadenza nei due anni successivi alla data di riferimento del *test*.

Ovviamente, quindi bisognerà prendere in esame i piani di ammortamento, come anche rimodulati in ragione dei riscadenzamenti per le moratorie Covid.

**ATTENZIONE** ai **canoni di *leasing***: va evitata la duplicazione del loro computo; se si considerano nell'aggregato del debito vanno ovviamente elisi dal MOL normalizzato.



**(segue) La costruzione del rapporto tra il debito che deve essere ristrutturato e i flussi annui al servizio del debito, modalità di calcolo.**

(segue) A) L'entità del debito che deve essere ristrutturato

### **Investimenti relativi alle iniziative industriali che si intendono adottare**

E' l'ammontare delle risorse finanziarie che secondo i piani (*rectius* l'idea di piano o di strategia) dell'imprenditore sono da destinare ad investimenti necessari al «rilancio».

Non si tratta quindi di un «numero» consuntivato o già contabilizzato, ma previsto o ragionevolmente prevedibile. E' perciò un dato prognostico la cui individuazione può diventare complessa quando il «risanamento» ed il rilancio «passano» attraverso un diverso e nuovo modello di *business*.

In linea con la logica del *test* si ritiene vadano considerate le somme che l'imprenditore valuta possano essere investite nei due anni successivi all'esecuzione del test.



**(segue) La costruzione del rapporto tra il debito che deve essere ristrutturato e i flussi annui al servizio del debito, modalità di calcolo.**

(segue) A) L'entità del debito che deve essere ristrutturato

**Ammontare delle risorse ritraibili dalla dismissione di cespiti (immobili, partecipazioni, impianti e macchinari) o rami di azienda compatibili con il fabbisogno industriale**

E' ovviamente il prevedibile ricavato da programmate (o da programmare) alienazioni di *assets*.

Dato anche questo che può essere prognostico, o anche definito sulla base di accordi già presi dall'imprenditore al momento dell'effettuazione del *test*.

Naturalmente il dato va coordinato con le previsioni del MOL e conseguentemente anche delle imposte per ciò che concerne le previsioni di ricavi e di costi correlate alla dismissione di *assets*.



**(segue) La costruzione del rapporto tra il debito che deve essere ristrutturato e i flussi annui al servizio del debito, modalità di calcolo.**

(segue) A) L'entità del debito che deve essere ristrutturato

### **Nuovi conferimenti e finanziamenti, anche postergati, previsti**

Il *test* va svolto altresì considerando, come logico, le risorse messe a disposizione dei soci, vuoi come capitale, vuoi come versamenti in conto capitale senza vincoli di restituzione, o ancora con finanziamenti postergati.

Anche questo può talvolta essere un dato prognostico, se si considera che un socio per valutare la dimensione di un suo eventuale impegno potrebbe a sua volta avere la necessità di comprendere l'entità del ritorno di tale investimento (si pensi a soci a loro volta soggetti a controlli anche in relazione alla redditività dei propri investimenti); e quindi alla necessità di disporre preventivamente di un formalizzato piano industriale.

**(segue) La costruzione del rapporto tra il debito che deve essere ristrutturato e i flussi annui al servizio del debito, modalità di calcolo.**

(segue) A) L'entità del debito che deve essere ristrutturato

**Stima dell'eventuale margine operativo netto negativo nel primo anno, comprensivo dei componenti non ricorrenti**

Il «modello» del *test* prevede la possibilità di un anno di «*start up*» della fase di rilancio.

In tal caso i flussi di cassa negativi correnti rappresentati sinteticamente da un MOL «in rosso» vanno portati ad incremento del fabbisogno («*entità del debito che deve essere ristrutturato*») da soddisfare con la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa.



**(segue) La costruzione del rapporto tra il debito che deve essere ristrutturato e i flussi annui al servizio del debito, modalità di calcolo.**

B) I flussi annui al servizio del debito

## II MOL

**Stima del Margine Operativo Lordo prospettico normalizzato annuo, prima delle componenti non ricorrenti, a regime**

Si tratta naturalmente del MOL (Margine Operativo Lordo) normalizzato annuo «a regime».

**E' un dato prognostico**, seppure da considerare avendo riguardo ai dati storici, che richiede analisi e approfondimenti da parte dell'imprenditore (auspicabilmente sempre seguito da un *advisor* tecnico).

E' un dato evidentemente prescelto perché in condizioni «normali» (*rectius* in ipotesi «semplificata») non dovrebbe discostarsi molto da quello dei flussi di cassa operativi.

**ATTENZIONE:** quanto sopra in alcune circostanze non risponde al vero; le variazioni del CCN (capitale circolante netto) del tutto assenti nel *test*, che per sua natura e finalità è massimamente semplificato, possono (specie in taluni modelli di *business*) incidere significativamente sui flussi finanziari.

## (segue) La costruzione del rapporto tra il debito che deve essere ristrutturato e i flussi annui al servizio del debito, modalità di calcolo.

### (segue) B) I flussi annui al servizio del debito

La costruzione del MOL, come ben noto, richiede il passaggio, con la riclassificazione, dallo schema di conto economico previsto dal codice civile, a quello secondo il criterio del «valore aggiunto».

La normalizzazione richiede, come pure risaputo, l'elisione di tutte quelle componenti atipiche e straordinarie, di cui non si prevede il ripetersi del tempo; **ma anche l'inclusione** di componenti reddituali (anche negative) che nei consuntivi erano, per «anomale» ragioni, non presenti (si pensi ad esempio al caso in cui il costo del personale a consuntivo è stato ridotto per le rinunzie ai compensi degli amministratori che prestavano la loro opera per l'impresa)

Conto economico riclassificato a valore aggiunto	
(+) Ricavi delle vendite e prestaz.	
(+/-) Variazione rimanenze prod. finiti	
(+) Altri ricavi e proventi	
<b>Valore della produzione</b>	
(-) Costi per acquisti	
(-) Costi per servizi	
(-) Costi per godimento dei beni di terzi	
(-/+ ) Variazione rimanenze materi prime e semil.	
(-) Oneri diversi di gestione	
<b>Valore aggiunto</b>	
(-) Costi per il personale	
<b>Margine Operativo Loro - MOL</b>	
(-) Ammortamenti imm.ni immateriali	
(-) Ammortamenti imm.ni materiali	
(-) Accantonamenti e altre svalutazioni	
<b>EBIT</b>	
(+/-) Proventi e (Oneri) straordinari	
(+/-) Proventi e (Oneri) finanziari	
<b>Reddito ante imposte</b>	
(+/-) Imposte (correnti), anticipate (differite)	
<b>Reddito netto</b>	



**(segue) La costruzione del rapporto tra il debito che deve essere ristrutturato e i flussi annui al servizio del debito, modalità di calcolo.**

(segue) B) I flussi annui al servizio del debito

### **Investimenti di mantenimento annui a regime**

Si tratta della stima di quegli investimenti c.d. «*Capital Expenditures - CAPEX*» che si prevedono da effettuare annualmente per mantenere e/o migliorare la funzionalità degli *assets* strumentali.

Possono riguardare oltre che le immobilizzazioni tecniche e comunque materiali, anche quelle immateriali (software, campagne di acquisto di brevetti, migliore su beni di terzi).

**Anche questo è un dato prognostico**, peraltro non sempre agevole da stimare, che concorre a ridurre (e quindi con segno negativo) a formare i flussi annui al servizio del debito.



**(segue) La costruzione del rapporto tra il debito che deve essere ristrutturato e i flussi annui al servizio del debito, modalità di calcolo.**

(segue) B) I flussi annui al servizio del debito

### **Imposte sul reddito che dovranno essere assolte**

Concorrono, con segno negativo, a formare i flussi annui al servizio del debito anche le imposte che si stima debbano essere assolte su reddito.

E' questa una valutazione «conseguenza» delle altre stime, ma anche naturalmente della complessiva situazione fiscale dell'imprenditore (anche in termini di possibili riporti a nuovo di perdite fiscali di esercizi precedenti, di «riprese» in aumento e/o diminuzione di imponibile derivanti dai periodi pregressi, come anche di possibili crediti fiscali).

Anche questa stima richiede particolare attenzione e specifiche competenze tecniche.



**(segue) La costruzione del rapporto tra il debito che deve essere ristrutturato e i flussi annui al servizio del debito, modalità di calcolo.**

(segue) A) L'entità del debito che deve essere ristrutturato

### **La possibilità di includere nel test anche l'effetto dei possibili «stralci»**

Il Decreto Dirigenziale del 28 settembre 2021, prevede testualmente che l'entità del debito da considerare per il test, **«nel caso in cui si ritenga ragionevole ottenere uno stralcio di parte di esso, può essere figurativamente ridotto, ai soli fini della conduzione del test, dell'ammontare di tale stralcio»**.

Il concetto è ribadito, con le stesse parole, nelle istruzioni per l'esecuzione del «*test pratico*», reperibili sulla pagina web di Unioncamere.

Pertanto, ove (e la cosa sarebbe senz'altro opportuna e preferibile) l'imprenditore, pur non avendo già formalizzato un piano di risanamento, è in grado di poter stimare (meglio ovviamente sulla base di accordi già raggiunti o di avanzate trattative) l'entità di possibili stralci e/o dilazioni, delle stesse può tenersi conto nella formulazione del *test*.

(segue) La costruzione del rapporto tra il debito che deve essere ristrutturato e i flussi annui al servizio del debito, modalità di calcolo.

(segue) A) L'entità del debito che deve essere ristrutturato

Un esempio (di dati di consuntivo di debito):

Passività	31/12/21	di cui:				Totale debito da considerare per test
		Debito scaduto	Debito riscadenziato o oggetto di moratorie	Linee di credito bancarie utilizzate delle quali non ci si attende il rinnovo	Rate di mutui e finanziamenti in scadenza nei successivi 2 anni	
Debiti commerciali	2.518					0
<i>di cui eccedenti l'attivo circolante</i>	1.968	1.968				1.968
<i>di cui a loro volta forse falcidiabili o dilazionabili oltre il biennio</i>	1.181					0
Debiti verso banche a breve per anticipazioni	156			30		30
Quota a breve mutui Bancari	300				300	300
Debiti verso dipendenti a breve	0					0
Altre passività correnti	200	50				50
<i>di cui iscrizione ruolo</i>	150		150			150
<i>di cui a loro volta, forse riducibili e riscadenziabili oltre il biennio considerato dal test (misure premiali ex art.14)</i>	90					0
<b>Totale passività correnti</b>	<b>3.174</b>					<b>0</b>
<b>Current ratio A.C./P.C</b>	<b>17,33%</b>					<b>0</b>
Fondi TFR	60					0
Mutui bancari a lungo	4.176					0
<i>di cui quota scadente nel biennio considerato dal test</i>	300				300	300
<i>di cui quota rinegoziabile per contestazioni sulle condizioni economiche</i>	105					0
Finanziamenti soci postergati	867					0
<b>Totale Passività ML termine</b>	<b>5.103</b>					<b>0</b>
<b>Passività da considerare nel test</b>		<b>2.018</b>	<b>150</b>	<b>30</b>	<b>600</b>	<b>2.798</b>

(segue) La costruzione del rapporto tra il debito che deve essere ristrutturato e i flussi annui al servizio del debito, modalità di calcolo.

(segue) B) I flussi annui al servizio del debito

Un esempio di MOL normalizzato:

Conto economico riclassificato a valore aggiunto €/1000	31/12/21	31/12/22	(Normalizzato)
(+) Ricavi delle vendite e prestaz.	1.801	1.994	2.084
(+/-) Variazione rimanenze prod. finiti	0	0	0
(+) Altri ricavi e proventi	35	35	10
<b>Valore della produzione</b>	<b>1.836</b>	<b>2.029</b>	<b>2.094</b>
(-) Costi per acquisti	(302)	(308)	(314)
(-) Costi per servizi	(369)	(376)	(384)
(-) Costi per godimento dei beni di terzi	(318)	(324)	(331)
(-/+ ) Variazione rimanenze materie prime e semil.	0	0	0
(-) Oneri diversi di gestione	(178)	(182)	(185)
<b>Valore aggiunto</b>	<b>669</b>	<b>839</b>	<b>880</b>
(-) Costi per il personale	(34)	(34)	(35)
<b>Margine Operativo Loro - MOL</b>	<b>635</b>	<b>805</b>	<b>845</b>
(-) Ammortamenti imm.ni immateriali	(82)	(38)	(38)
(-) Ammortamenti imm.ni materiali	(273)	(272)	(272)
(-) Accantonamenti e altre svalutazioni	0	0	0
<b>EBIT</b>	<b>280</b>	<b>495</b>	<b>535</b>
(+/-) Proventi e (Oneri) straordinari	(200)	0	0
(+/-) Proventi e (Oneri) finanziari	(44)	(38)	(38)
<b>Reddito ante imposte</b>	<b>36</b>	<b>457</b>	<b>497</b>
(+/-) Imposte (correnti), anticipate (differite)	0	(137)	(149)
<b>Reddito netto</b>	<b>36</b>	<b>320</b>	<b>348</b>

**(segue) La costruzione del rapporto tra il debito che deve essere ristrutturato e i flussi annui al servizio del debito, modalità di calcolo.**

(segue) B) I flussi annui al servizio del debito

Esempio di altre ipotesi di base e quindi di dati da inserire nell'aggregato «B» dei flussi al servizio del debito:

Altri imput	
Tasso crescita e inflazione	2%
Ripresa produzione a pieno regime	50
Investimento per acquisto nuovi macchinari	0
Versamenti dei soci in conto capitale	0
Investimenti ulteriori progressivi per il miglioramento delle performance di macchinari	0

I flussi annui al servizio del debito		
stima del Margine Operativo Lordo prospettico normalizzato annuo, prima delle componenti non ricorrenti, a regime	844,73 €	
investimenti di mantenimento annui a regime	0,00 €	-
imposte sul reddito annue che dovranno essere assolte	149,04 €	-
<b>TOTALE B</b>	<b>695,69 €</b>	

**(segue) La costruzione del rapporto tra il debito che deve essere ristrutturato e i flussi annui al servizio del debito, modalità di calcolo.**

(segue) B) I flussi annui al servizio del debito

**Risultato del test nell'esempio:**

L'entità del debito che deve essere ristrutturato		
debito scaduto	2.018,00 €	+
<i>(di cui relativo ad iscrizioni a ruolo)</i>	150,00 €	
debito riscadenziato o oggetto di moratorie	150,00 €	+
linee di credito bancarie utilizzate delle quali non ci si attende il rinnovo	30,00 €	+
rate di mutui e finanziamenti in scadenza nei successivi 2 anni <i>(per le cooperative si tiene conto della probabile richiesta di rimborso del prestito sociale secondo le evidenze storiche non precedenti a tre anni)</i>	600,00 €	+
investimenti relativi alle iniziative industriali che si intendono adottare	0,00 €	+
ammontare delle risorse ritraibili dalla dismissione di cespiti (immobili, partecipazioni, impianti e macchinario) o rami di azienda compatibili con il fabbisogno industriale	0,00 €	-
nuovi conferimenti e finanziamenti, anche postergati, previsti	0,00 €	-
stima dell'eventuale margine operativo netto negativo nel primo anno, comprensivo dei componenti non ricorrenti	-0,00 €	-
<b>TOTALE A</b>	<b>2.798,00 €</b>	
I flussi annui al servizio del debito		
stima del Margine Operativo Lordo prospettico normalizzato annuo, prima delle componenti non ricorrenti, a regime	844,73 €	
investimenti di mantenimento annui a regime	0,00 €	-
imposte sul reddito annue che dovranno essere assolte	149,04 €	-
<b>TOTALE B</b>	<b>695,69 €</b>	
<b>Grado di difficoltà del risanamento (1)</b>	<b>4,02</b>	<b>la presenza di un margine operativo lordo positivo non è sufficiente a consentire il risanamento dell'impresa e può rendersi necessaria la cessione dell'azienda.</b>

(segue) La costruzione del rapporto tra il debito che deve essere ristrutturato e i flussi annui al servizio del debito, modalità di calcolo.

(segue) A) L'entità del debito che deve essere ristrutturato

Un esempio (di dati di consuntivo di debito come da ipotesi di ristrutturazione):

Passività	31/12/21	di cui:				Totale debito da considerare per test
		Debito scaduto	Debito riscadenziato o oggetto di moratorie	Linee di credito bancarie utilizzate delle quali non ci si attende il rinnovo	Rate di mutui e finanziamenti in scadenza nei successivi 2 anni	
Debiti commerciali	2.518					0
di cui eccedenti l'attivo circolante	1.968	1.968				1.968
di cui a loro volta forse falcidiabili o dilazionabili oltre il biennio	1.181	(1.181)				(1.181)
Debiti verso banche a breve per anticipazioni	156			30		30
Quota a breve mutui Bancari	300				300	300
Debiti verso dipendenti a breve	0					0
Altre passività correnti	200	50				50
di cui iscrizione ruolo	150		150			150
di cui a loro volta, forse riducibili e riscadenziabili oltre il biennio considerato dal test (misure premiali ex art.14)	90		(90)			(90)
<b>Totale passività correnti</b>	<b>3.174</b>					<b>0</b>
<b>Current ratio A.C./P.C</b>	<b>17,33%</b>					<b>0</b>
Fondi TFR	60					0
Mutui bancari a lungo	4.176					0
di cui quota scadente nel biennio considerato dal test	300				300	300
di cui quota rinegoziabile per contestazioni sulle condizioni economiche	105				(105)	(105)
Finanziamenti soci postergati	867					0
<b>Totale Passività ML termine</b>	<b>5.103</b>					<b>0</b>
<b>Passività da considerare nel test</b>		<b>837</b>	<b>60</b>	<b>30</b>	<b>495</b>	<b>1.422</b>

(segue) La costruzione del rapporto tra il debito che deve essere ristrutturato e i flussi annui al servizio del debito, modalità di calcolo.

(segue) B) I flussi annui al servizio del debito

Un esempio di MOL normalizzato con previsione di rilancio

Conto economico riclassificato a valore aggiunto €/1000	31/12/21	31/12/22	(Normalizzato)
(+) Ricavi delle vendite e prestaz.	1.801	1.994	2.234
(+/-) Variazione rimanenze prod. finiti	0	0	0
(+) Altri ricavi e proventi	35	35	10
<b>Valore della produzione</b>	<b>1.836</b>	<b>2.029</b>	<b>2.244</b>
(-) Costi per acquisti	(302)	(308)	(314)
(-) Costi per servizi	(369)	(376)	(384)
(-) Costi per godimento dei beni di terzi	(318)	(324)	(331)
(-/+ ) Variazione rimanenze mater prime e semil.	0	0	0
(-) Oneri diversi di gestione	(178)	(182)	(185)
<b>Valore aggiunto</b>	<b>669</b>	<b>839</b>	<b>1.030</b>
(-) Costi per il personale	(34)	(34)	(35)
<b>Margine Operativo Loro - MOL</b>	<b>635</b>	<b>805</b>	<b>995</b>
(-) Ammortamenti imm.ni immateriali	(82)	(38)	(38)
(-) Ammortamenti imm.ni materiali	(273)	(272)	(272)
(-) Accantonamenti e altre svalutazioni	0	0	0
<b>EBIT</b>	<b>280</b>	<b>495</b>	<b>685</b>
(+/-) Proventi e (Oneri) straordinari	(200)	0	0
(+/-) Proventi e (Oneri) finanziari	(44)	(38)	(38)
<b>Reddito ante imposte</b>	<b>36</b>	<b>457</b>	<b>647</b>
(+/-) Imposte (correnti), anticipate (differite)	0	(137)	(194)
<b>Reddito netto</b>	<b>36</b>	<b>320</b>	<b>453</b>



## (segue) La costruzione del rapporto tra il debito che deve essere ristrutturato e i flussi annui al servizio del debito, modalità di calcolo.

(segue) B) I flussi annui al servizio del debito

Esempio di altre ipotesi di base e quindi di dati da inserire nell'aggregato «B» dei flussi al servizio del debito, in ipotesi di stralcio e «rilancio»:

Altri imput	
Tasso crescita e inflazione	2%
Ripresa produzione a pieno regime	200
Investimento per acquisto nuovi macchinari	100
Versamenti dei soci in conto capitale	250
Investimenti ulteriori progressivi per il miglioramento delle performance di macchinari	50

I flussi annui al servizio del debito		
stima del Margine Operativo Lordo prospettico normalizzato annuo, prima delle componenti non ricorrenti, a regime	994,73 €	
investimenti di mantenimento annui a regime	50,00 €	-
imposte sul reddito annue che dovranno essere assolte	194,04 €	-
<b>TOTALE B</b>	<b>750,69 €</b>	

(segue) La costruzione del rapporto tra il debito che deve essere ristrutturato e i flussi annui al servizio del debito, modalità di calcolo.

(segue) B) I flussi annui al servizio del debito

Risultato del test nell'esempio, in ipotesi di stralcio e rilancio:

L'entità del debito che deve essere ristrutturato		
debito scaduto	837,20 €	+
<i>(di cui relativo ad iscrizioni a ruolo)</i>	150,00 €	
debito riscadenziato o oggetto di moratorie	60,00 €	+
linee di credito bancarie utilizzate delle quali non ci si attende il rinnovo	30,00 €	+
rate di mutui e finanziamenti in scadenza nei successivi 2 anni <i>(per le cooperative si tiene conto della probabile richiesta di rimborso del prestito sociale secondo le evidenze storiche non precedenti a tre anni)</i>	495,00 €	+
investimenti relativi alle iniziative industriali che si intendono adottare	100,00 €	+
ammontare delle risorse ritraibili dalla dismissione di cespiti (immobili, partecipazioni, impianti e macchinario) o rami di azienda compatibili con il fabbisogno industriale	0,00 €	-
nuovi conferimenti e finanziamenti, anche postergati, previsti	250,00 €	-
stima dell'eventuale margine operativo netto negativo nel primo anno, comprensivo dei componenti non ricorrenti	-0,00 €	-
<b>TOTALE A</b>	<b>1.272,20 €</b>	
I flussi annui al servizio del debito		
stima del Margine Operativo Lordo prospettico normalizzato annuo, prima delle componenti non ricorrenti, a regime	994,73 €	
investimenti di mantenimento annui a regime	50,00 €	-
imposte sul reddito annue che dovranno essere assolte	194,04 €	-
<b>TOTALE B</b>	<b>750,69 €</b>	
<b>Grado di difficoltà del risanamento (1)</b>	<b>1,69</b>	<b>l'andamento corrente dell'impresa può essere sufficiente ad individuare il percorso di risanamento</b>

## 8. Lettura del risultato in funzione del grado di difficoltà del percorso

### Gli esiti del test

Come visto con il *test* si arriva alla determinazione di un rapporto tra l'aggregato «**A**» espressione del totale debito che deve essere ristrutturato e l'aggregato «**B**» espressione dei flussi finanziari al servizio del debito stimati assumendo quale dato principale (di base) il MOL annuo medio normalizzato.

Rapporto che pertanto esprime il prevedibile numero di anni per estinguere il debito da ristrutturare; sostanzialmente:

<b>Totale debito che deve essere ristrutturato</b>	=	<b>Anni (e frazioni di anni) necessari alla estinzione del debito</b>
<b>Prevedibile MOL annuo medio normalizzato</b>		

## 8. (segue) Lettura del risultato in funzione del grado di difficoltà del percorso

### Gli esiti del test


Questa la tabella dei possibili esiti del *test* come desumibile dal decreto dirigenziale del 28 settembre 2021 e come anche riportata nel foglio «note» del file in *excel* costituente il *test* stesso:

Fascia	Grado di difficoltà	Descrizione
0		Grado di difficoltà non calcolabile
1	$\leq 1$	Difficoltà contenute
2	$>1$ e $\leq 2$	l'andamento corrente dell'impresa può essere sufficiente ad individuare il percorso di risanamento
3	$>2$ e $\leq 3$	il risanamento dipende dall'efficacia e dall'esito delle iniziative industriali che si intendono adottare.
4	$>3$ e $\leq 4$	il risanamento dipende dall'efficacia e dall'esito delle iniziative industriali che si intendono adottare.
5	$>4$ e $\leq 5$	la presenza di un margine operativo lordo positivo non è sufficiente a consentire il risanamento dell'impresa e può rendersi necessaria la cessione dell'azienda.
6	$>5$ e $\leq 6$	la presenza di un margine operativo lordo positivo non è sufficiente a consentire il risanamento dell'impresa e può rendersi necessaria la cessione dell'azienda.
99	$>6$	l'impresa si presenta in disequilibrio economico a regime, si rendono necessarie iniziative in discontinuità rispetto alla normale conduzione dell'impresa (ad esempio, interventi sui processi produttivi, modifiche del modello di business, cessioni o cessazione di rami di azienda, aggregazioni con altre imprese).

## 8. (segue) Lettura del risultato in funzione del grado di difficoltà del percorso

(segue) Gli esiti del test

Sostanzialmente gli esiti possono raggrupparsi in 4 fasce





## 8. (segue) Lettura del risultato in funzione del grado di difficoltà del percorso

### Alcune considerazioni in ordine alla lettura del risultato

Sia nel Decreto Dirigenziale del 28 settembre 2021, sia nelle istruzioni per l'esecuzione del «test pratico», reperibili sulla pagina web di Unioncamere (<https://composizionenegozziata.camcom.it/ocriWeb/#/home>) si legge, tra le varie, che:

- ✓ il test «è volto a consentire **una valutazione preliminare della complessità del risanamento attraverso il rapporto tra l'entità del debito che deve essere ristrutturato e quella dei flussi finanziari liberi che possono essere posti annualmente al suo servizio**»;
- ✓ lo stesso in particolare può essere utilizzato «**per svolgere un test preliminare di ragionevole perseguibilità del risanamento, senza ancora disporre di un piano d'impresa**»,
- ✓ «**Il test non deve essere considerato alla stregua degli indici della crisi, ma è utile a rendere evidente il grado di difficoltà che l'imprenditore dovrà affrontare e quanto il risanamento dipenderà dalla capacità di adottare iniziative in discontinuità e dalla intensità delle stesse**».
- ✓ «**Il test si fonda principalmente sui dati di flusso a regime che, secondo la migliore valutazione dell'imprenditore, possono corrispondere a quelli correnti o derivare dall'esito delle iniziative industriali in corso di attuazione o che l'imprenditore intende adottare**».



## 8. (segue) Lettura del risultato in funzione del grado di difficoltà del percorso

(segue) Alcune considerazioni in ordine alla lettura del risultato

**Si possono quindi ricavare le seguenti considerazioni:**

**La prima considerazione:** il *test* ha la finalità di individuare il grado di difficoltà nella perseguibilità dell'azione di risanamento.

La sua elaborazione impone comunque la formulazione di previsioni e stime soprattutto nella individuazione del denominatore (il MOL), ma come si è visto anche nel numeratore (rappresentativo del debito da ristrutturare).

Per tale ragione, nel valutare lo stesso esito del *test*, va tenuto presente che esso restituisce comunque **un dato prognostico**, previsionale e quindi, per sua stessa natura, **incerto**; non cioè un dato consuntivo connotato, come logico, da un differente grado di affidabilità.

**Circostanza questa di cui non bisogna dimenticarsi attribuendo al *test* una valenza decisiva** non coerente con la natura del *test* stesso (come detto molto «semplificata» e prognostica) non voluta dal Legislatore e quindi non prevista nel decreto attuativo.

## 8. (segue) Lettura del risultato in funzione del grado di difficoltà del percorso

(segue) Alcune considerazioni in ordine alla lettura del risultato

**Una seconda considerazione:** seppure il *test* appare pensato con la finalità di ricerca di un parametro «oggettivo» di valutazione della perseguibilità del risanamento, lo stesso va considerato con **cautela**, per un verso, ed «**elasticità**», per verso opposto.

**Cautela**, innanzitutto perché la sua affidabilità dipende dall'attendibilità dei dati assunti per la sua elaborazione; per cui specie nella posizione dell'esperto, l'approccio corretto è quello di un **equilibrato** (non inquisitorio) «*scetticismo professionale*».

**Elasticità**, in particolare sotto due profili. Quello **in generale della valenza del test**, che comunque rappresenta uno strumento «**preliminare di ragionevole perseguibilità del risanamento**»; vale a dire un primo *tool* di valutazione delle *chances* di risanamento e non certo un responso insuperabile. E quello dei **criteri di sua elaborazione** rispetto ai quali non devono aversi approcci rigidi (possono – in taluni casi devono per la salvaguardia della significatività dello stesso – proporsi correttivi per tenere conto di peculiari situazioni aziendali: *i.e.* ad esempio l'incidenza dell'attivo circolante sul dato di *stock* del debito da risanare; e quella delle variazioni di circolante nella formazione dei flussi al servizio del debito, che possono incidere, in talune circostanze non poco, sulle dinamiche di sostenimento del debito).



## 8. (segue) Lettura del risultato in funzione del grado di difficoltà del percorso

(segue) Alcune considerazioni in ordine alla lettura del risultato

**Una terza considerazione:** il test seppure appare essere stato pensato nella prospettiva della fase iniziale di presentazione dell'istanza di designazione dell'esperto come attività da svolgere a cura dell'imprenditore, deve ovviamente anche essere preso in esame dall'esperto, il cui ruolo di ausilio all'imprenditore previsto dall'art.2 del DL 118 («*agevola le trattative tra l'imprenditore...*») potrà determinare anche scelte di risanamento differenti rispetto a quelle in «prima battuta» ipotizzate dall'imprenditore.

Il che comporta che lo «strumento» *test* può senz'altro, se non deve, **essere utilizzato ed eventualmente riproposto, in più fasi dell'attività** di Composizione Negoziata per la soluzione della Crisi.

E considerato che la procedura è prevista, sia per imprese strutturate, sia per imprese meno organizzate, non può escludersi che l'esperto debba affiancarsi all'imprenditore nell'effettuazione del *test*, in una collaborazione nella quale l'esperto dovrà comunque mantenere la sua terzietà e indipendenza.



## 8. (segue) Lettura del risultato in funzione del grado di difficoltà del percorso

(segue) Alcune considerazioni in ordine alla lettura del risultato

**Una quarta considerazione: in assenza della preventiva predisposizione di un piano, i limiti di affidabilità del *test* sono amplificati** in quanto i dati, già come detto in larga parte prognostici, non sono supportati da valutazioni già svolte.

Pertanto, è senza dubbio opportuno che, almeno le imprese più strutturate, presentino la domanda di designazione dell'esperto con cui si avvia la procedura, avendo già svolto una attività di pianificazione di possibile risanamento, nonché avendo anche sottoposto ad un *audit* i dati da considerare per il *test*.

**Mentre è comprensibile che le imprese meno strutturate possano affidarsi all'affiancamento dell'esperto** anche per una collaborazione nella stesura di un progetto di composizione negoziata.

## 8. (segue) Lettura del risultato in funzione del grado di difficoltà del percorso

(segue) Alcune considerazioni in ordine alla lettura del risultato

**Una quinta considerazione:** è opportuno accompagnare il *test* con una nota esplicativa dei dati ivi riportati e delle modalità e tecniche con cui gli stessi sono stati considerati, ma anche di commento all'esito dello stesso.

E' vero infatti che il *test* non rappresenta un punto di arrivo nella valutazione della perseguibilità del risanamento, ma un punto di partenza, e che esso non è vincolante per l'imprenditore e per le iniziative che lo stesso intende assumere.

Tuttavia, non può escludersi che esso possa essere anche utilizzato, ove l'iniziativa di risanamento non andasse a buon fine, per dimostrare una responsabilità ascrivibile all'imprenditore, ed, eventualmente, anche all'esperto.

Sicché, tenuto conto anche della «fallibilità» del *test* (come detto prognostico) appare necessario poter conoscere e documentare i criteri di sua elaborazione, nonché eventualmente le ragioni che hanno indotto a discostarsi, nel piano di risanamento, dalle indicazioni contenute nell'esito del *test* stesso.



## 8. (segue) Lettura del risultato in funzione del grado di difficoltà del percorso

(segue) Alcune considerazioni in ordine alla lettura del risultato

**Una sesta considerazione** (ultima di questa presentazione, ma ovviamente non tale): lo svolgimento del *test* è una attività di competenza dell'imprenditore, peraltro già prevista in sede di accesso alla procedura.

Il suo esito, anche per i profili prima segnalati, è rilevante anche per l'espressione della valutazione di percorribilità della Composizione Negoziata; al contempo il suo svolgimento richiede che i dati contabili inseriti, di consuntivo e previsionali, siano verificati e «revisionati» con specifiche qualificate ed esperte competenze tecniche.

Ragione questa per la quale non sono da **trascurarsi le qualità e capacità professionali** dei professionisti (*advisors*) che assistono l'imprenditore.

## 9. Esame dei casi in cui non sussistono concrete possibilità di risanamento e la conseguente relazione dell'esperto

**Art.5, comma 5 del D.L. 118/2021** Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento

*«L'esperto, accettato l'incarico, convoca senza indugio l'imprenditore per valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall'organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica. L'imprenditore partecipa personalmente e può farsi assistere da consulenti. Se ritiene che le prospettive di risanamento sono concrete l'esperto **incontra** le altre parti interessate al processo di risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata. Se non ravvisa concrete prospettive di risanamento, all'esito della convocazione o in un momento successivo, l'esperto ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata. »*

## 9. Esame dei casi in cui non sussistono concrete possibilità di risanamento e la conseguente relazione dell'esperto

### Ipotesi di conclusione dell'incarico

#### 14. Conclusione dell'incarico e relazione finale dell'esperto

14.1. L'incarico dell'esperto si conclude:

- 14.1.1. quando l'imprenditore non compare davanti all'esperto senza addurre giustificazioni;
- 14.1.2. in qualunque momento in cui l'esperto ritenga, anche a seguito delle interlocuzioni con le parti interessate, che non sussista o sia venuta meno ogni concreta prospettiva di risanamento, anche attraverso forme di continuità indiretta;
- 14.1.3. alla decorrenza del termine di 180 giorni dall'accettazione della nomina o del maggior termine richiesto da tutte le parti per la prosecuzione delle trattative, se l'esperto vi ha acconsentito;
- 14.1.4. quando, anche prima del termine di 180 giorni, viene individuata una delle soluzioni di cui all'articolo 11.



## 9. (segue) Esame dei casi in cui non sussistono concrete possibilità di risanamento e la conseguente relazione dell'esperto

Ed in particolare, ipotesi in cui non si ravvisano le possibilità di risanamento

Eccone **alcune a titolo di mero esempio**:

- 1) Debiti abnormi rispetto al MOL con palese impossibilità di qualsivoglia accordo con i creditori
- 2) Impossibilità a portare avanti le trattative con i creditori, per assenza della loro volontà di ritrovare qualsiasi soluzione (palese, insuperabile, ostilità nei confronti dell'imprenditore)
- 3) Impossibilità di portare avanti anche una trattativa anche con un solo creditore, o anche semplicemente parte di un contratto, ma strategicamente indispensabile alla continuazione dell'attività aziendale
- 4) Condizioni di impossibilità di continuità aziendale (esempio sequestro impianti/azienda con probabile confisca)
- 5) Impossibilità per completa inattendibilità della contabilità e dei dati aziendali di determinare in modo ragionevolmente attendibile il passivo da ristrutturare
- 6) Modello di *business* completamente superato e impossibilità di sua cambio
- 7) Incapacità o addirittura disinteresse dell'imprenditore totalmente sfiduciato o anche incapacità dei suoi *advisor* con conseguente presentazioni di piani inattendibili
- 8) Ecc....



## 9. Esame dei casi in cui non sussistono concrete possibilità di risanamento e la conseguente relazione dell'esperto

### Quando deve intervenire l'esperto ?

«*Se non ravvisa concrete prospettive di risanamento, **all'esito della convocazione o in un momento successivo***», dice la norma (il citato comma 5 dell'art. 5 del D.L. 118).

Quindi, **in qualunque momento**.

Ma attenzione a non essere troppo «**frettolosi**», né troppo «**attendisti**».

Bisogna senz'altro ascoltare e capire bene le ragioni, valutazioni e posizioni dell'imprenditore; e questo richiede a volte tempo, esperienza, capacità di ascolto, accompagnata dal doveroso «**scetticismo professionale**» ma non da pregiudizi di qualsiasi sorta.

Bisogna però anche **evitare che vengano assunti atteggiamenti dilatori** che possano lasciare ad eventuali imprenditori disonesti lo spazio di compiere, magari approfittando di misure protettive, **atti distrattivi**.



## 9. Esame dei casi in cui non sussistono concrete possibilità di risanamento e la conseguente relazione dell'esperto

Quale contenuto deve avere la sua relazione ?

La relazione con cui l'esperto dà atto della insussistenza di concrete possibilità di risanamento è un **atto molto delicato**.

**Interrompe un processo visto con favore dal legislatore** e può, ove immotivata e assunta su presupposti e/o valutazioni errate, causare danni all'imprenditore anche ingenti.

Pertanto merita molta attenzione, **deve essere particolareggiata**, e adeguatamente **documentata**.

Sotto tale profilo, è **certamente quantomeno opportuno** che l'esperto oltre a **formalizzare** in adeguati verbali le riunioni con gli imprenditori ed eventualmente anche con le parti, conservi ben catalogate nei propri archivi, anche informatici, la documentazione acquisita e/o predisposta (le «carte di lavoro» per usare la terminologia dei revisori contabili); ed alleggi alla sua relazione quei documenti comprovanti l'attività svolta e le motivazioni della sua valutazione.



## 9. Esame dei casi in cui non sussistono concrete possibilità di risanamento e la conseguente relazione dell'esperto

(segue) Quale contenuto deve avere la sua relazione ?

Sulla relazione dell'esperto ci sono precise indicazioni nel decreto dirigenziali del 28 settembre 2021, ai punti 14.2 e ss. Di seguito uno stralcio di tali indicazioni particolarmente utili specie in caso di relazione «negativa»:

14.2. Al termine dell'incarico l'esperto redige una relazione finale che inserisce nella Piattaforma Telematica e comunica all'imprenditore e, in caso di misure protettive e cautelari, trasmette al tribunale, mediante accesso al fascicolo telematico<sup>30</sup>, affinché il tribunale possa pronunciarsi sull'efficacia delle misure. Alla relazione hanno accesso, per il tramite della Piattaforma Telematica, l'imprenditore, i suoi professionisti e l'organo di controllo ed il revisore legale, se in carica, e, ai soli fini della liquidazione del compenso, il soggetto che ha nominato l'esperto. L'inserimento della relazione finale nella Piattaforma Telematica è necessario ai fini dell'archiviazione del procedimento da parte del segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente.



## 9. Esame dei casi in cui non sussistono concrete possibilità di risanamento e la conseguente relazione dell'esperto

(segue) Quale contenuto deve avere la sua relazione ?

14.3. È opportuno che dalla relazione finale dell'esperto risultino quanto meno:

- 14.3.1. la descrizione dell'attività svolta, con l'allegazione dei verbali o delle audio e videoregistrazioni, se l'allegazione è consentita dalle parti che li hanno sottoscritti;
- 14.3.2. se l'imprenditore si sia avvalso delle facoltà di cui agli articoli 6, 7 e 8;
- 14.3.3. il deposito del ricorso di cui all'articolo 7, comma 1, e il termine delle misure protettive concesso;
- 14.3.4. le informazioni sullo stato delle eventuali misure cautelari o esecutive già disposte e sui ricorsi eventualmente pendenti per la dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza;
- 14.3.5. le autorizzazioni richieste e quelle concesse;
- 14.3.6. le considerazioni sulla perseguibilità del risanamento e sulla idoneità della soluzione individuata.



## 9. Esame dei casi in cui non sussistono concrete possibilità di risanamento e la conseguente relazione dell'esperto

(segue) Quale contenuto deve avere la sua relazione ?

- 14.7. Quando invece, in esito alle trattative, non sia stato raggiunto alcun accordo con le parti interessate, l'esperto può riportare nella relazione finale, anche ai fini della valutazione del compenso da parte del soggetto che lo ha nominato, la propria opinione sulla praticabilità, tra gli esiti di cui all'articolo 11, di una soluzione concordata della crisi.
- 14.8. L'esperto, se ha stimato l'effetto della liquidazione dell'intero patrimonio, lo rappresenta nella relazione finale; terrà conto, inoltre, di quanto suggerito ai par. 12 e 13 della presente Sezione.



## 9. Esame dei casi in cui non sussistono concrete possibilità di risanamento e la conseguente relazione dell'esperto

(segue) Quale contenuto deve avere la sua relazione ?

Va poi ricordato il primo comma dell'art. 18 del DL 118 (**concordato semplificato** per la liquidazione del patrimonio) come modificato in sede di conversione dalla L.147/2021 ai sensi del quale:

*«Quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, non sono praticabili, l'imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 5, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 161, secondo comma, lettere a), b), c) e d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi.»*



ODCEC

Corso abilitante per esperto nella composizione negoziata per la soluzione della Crisi di Impresa: la sostenibilità del debito ed il test pratico per la verifica della ragionevole percorribilità del risanamento



Francesco Palmieri

**Grazie !**

*Francesco Palmieri*



## Art. 3, comma 2, DL 118/2021\*:

*«Sulla piattaforma sono disponibili una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento, **un test pratico** per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, accessibile da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati, e un protocollo di conduzione della composizione negoziata. La struttura della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, **le modalità di esecuzione del test pratico e il contenuto del protocollo sono definiti con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto**»*

\* Come convertito in [Legge n. 147 del 21 ottobre 2021](#)